

Ex Divisione III DG STA

Al Comune di Bussi c.a. Sindaco Sig. Salvatore La Gatta info.comunebussisultirino@pec.it

OGGETTO: PARERE CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 24 GENNAIO 2019, PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA BONIFICA AREA 2A E 2B - SIN BUSSI SUL TIRINO

Facendo seguito alla Vostra cortese richiesta, si invia copia del parere reso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 24 gennaio 2019 in relazione al progetto presentato dall'aggiudicatario Dec Deme nella procedura ad evidenza pubblica di cui in oggetto.

Il Dirigente Ing. Luciana Distaso

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati:

1) Parere CSLP 24.1.19

ID Utente: 524

ID Documento: RiA_03-524_2020-0079

Data stesura: 29/04/2020

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. I foglio di carta formato A4 = 7.5g di CO_2

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Ufficio di Gabinatto

2 4 GEN. 2019

Il Vice Capo di Gabinetto



Consiglic Superiore dei Lavori Pubblici

Il Presidente

M_INF-CSLP
Consiglio Superiore LL.PP.
CSLP_SG
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0000605-24/01/2019-USCITA

LA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL MINISTRO

Ministero dell'Ambiente e della Tutela

Ministero dell'Ambiente e del Mare

F2-4-CEN, 2019

Al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna
Sede di Roma
Via Monzabano, 10 – 00185 Roma
oopp.lazio@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Affare n. 93/2018 - SIN Bussi sul Tirino - interventi di bonifica e messa in sicurezza delle aree industriali di Bussi sul Tirino - trasmissione progetto definitivo per esame e parere

Con nota prot.0020847/P del 26 luglio 2018, acquisita agli atti il 13 dicembre 2018 con prot.0007019, codesto Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ha trasmesso a questo Consiglio Superiore la documentazione relativa al progetto definitivo indicato in oggetto per esame e parere ai sensi dell'art. 127 del D.lgs. n. 163/2006.

Esaminata preliminarmente la relazione istruttoria e gli elaborati progettuali, la Commissione relatrice ha rilevato quanto segue.

In prima analisi si riporta qui di seguito un breve excursus procedurale inerente la procedura di gara:

- Con bando di gara europeo ad evidenza pubblica pubblicato in data 18/12/2015, il Commissario Delegato per fronteggiare la crisi di natura socio-economica-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno ha appaltato la progettazione e l'esecuzione dei lavori di bonifica delle "aree esterne Solvay" nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Bussi sul Tirino (PE). L'ammontare complessivo dell'appalto è di € 38.531.750,83;
- A seguito dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.365 dell'8 agosto 2016, dal 1 luglio 2016 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è subentrato al Commissario Delegato quale



amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie alla bonifica del sito in questione;

- In data 08/03/2017, con Decreto n.5264/STA del Dirigente della divisione "Bonifiche e Risanamento" della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente, viene nominato quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura di gara l'ing. Enrico Bentivoglio, funzionario di ruolo presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato per le Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna;
- In data 03/04/2017, la gara viene <u>aggiudicata provvisoriamente</u> dal R.T.I "DEC Deme (Mandataria) Safond Martini S.r.l. (Mandante) Elios S.r.l. (Mandante) Società italiana dragaggi S.p.A. (Mandante) Cooperativa San Martino Soc.Coop (Cooptata);
- In data 07/02/2018 l'appalto viene <u>aggiudicato definitivamente</u> dal suindicato R.T.I., ai sensi dell'art. 11, comma 8, e dell'art.12, comma 1, del D.lgs. n.163/2006, con Determina n. 0002713.07-02-2018 del Dirigente della divisione "Bonifiche e Risanamento" della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente;

Nel corso dell'Istruttoria è pervenuta dal competente servizio del Ministero dell'Ambiente una nota (prot. 0025884) in data 20/12/2018 indirizzata all'Avvocatura Generale dello Stato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e all'Ufficio del Vice Capo di Gabinetto, in cui sono state evidenziate alcuni problematiche tecnico procedimentali che incidono sul parere da rilasciare.

In tale nota, acquisita agli atti del Consiglio Superiore LL.PP in data 08/01/2019, si specifica quanto segue:

- In data 26/06/2018, con Ordinanza ex art.244 TUA della Polizia Provinciale della Provincia di Pescara, all'esito dell'attività istruttoria iniziata nel 2003-2004 è stato individuato in Edison S.p.A. il "soggetto responsabile dell'inquinamento"; tale Ordinanza è stata tuttavia impugnata dalla società al Tar Abruzzo con ricorso 288/18, con richiesta di sospensiva ex art.55 comma 10, la cui udienza è stata fissata per il 22 febbraio 2019;
- È facoltà dell'Amministrazione competente di non procedere con la stipula del contratto, revocando il provvedimento di aggiudicazione, "allorquando sopraggiungano rilevanti ragioni di interesse pubblico"; "...Nella specie, l'interesse pubblico prevalente potrebbe essere individuato nella circostanza che, (omissis), non sussisterebbero ragioni per un esborso di una somma assai rilevante per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere di bonifica da parte di un soggetto terzo, nella specie Dec Deme, dovendo poi agire in rivalsa e in danno nei confronti di Edison S.p.A., ...";
 - Infine, viene fatta emergere una problematica connessa all'Ordinanza della Protezione Civile OPCDC 8 agosto 2016 n.365, per tramite della quale il

Sh

Dirigente della III Divisione era stato individuato quale soggetto responsabile a coordinare le attività di bonifica del sito in questione. Secondo tale Ordinanza il predetto Dirigente avrebbe dovuto inviare entro il 30 giugno 2018 una relazione conclusiva al Dipartimento di Protezione civile; tale attività conclusiva pare non sia mai stata espletata e per di più, in data 12 febbraio 2018, cioè 5 giorni dopo l'aggiudicazione definitiva della gara, lo stesso Dirigente ha rassegnato le dimissioni.

A conclusione di tale nota, il Ministero dell'Ambiente ha posto due quesiti, relativi all'individuazione del soggetto competente a coordinare e gestire le attività conclusive degli interventi di bonifica del sito in questione ed alla possibilità di operare sulla contabilità speciale n.3911 alla luce del termine scaduto del 30 giugno 2018, quesiti i cui aspetti giuridici, come è evidente, esulano dalle valutazioni di competenza del CSLP.

Entrando in merito agli aspetti tecnici, di competenza di questo Consiglio Superiore dei LL.PP., si riportano nel seguito le specifiche considerazioni tecniche della Commissione relatrice.

L'aspetto fondamentale che la Commissione ritiene opportuno segnalare è il carente grado di approfondimento del progetto definitivo soggetto a parere di questo Consesso. Tale progetto rappresenta l'offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario dell'appalto integrato, di cui la DEC Deme rappresenta la mandataria. Tale appalto, ai sensi dell'art.53, comma 2, lettera c) del D.lgs. n.163/2006 prevedeva:

"previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. (...)"

Si precisa che sul bando di gara era prevista l'esecuzione di ulteriori indagini e rilievi solo a valle della presentazione del progetto definitivo.

Gli stessi progettisti, nella Relazione Ambientale, asseriscono di aver ripreso come riferimento le indagini ambientali condotte in sede di progettazione preliminare. A valle di queste indagini ambientali nulla viene detto in merito alle successive fasi di analisi richieste dalla normativa ambientale vigente.

In particolare, il riferimento normativo per la bonifica dei siti inquinati è il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" che, alla Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".



Secondo il succitato decreto, la necessità di avviare un intervento di bonifica o la messa in sicurezza deve essere sempre subordinata all'Analisi di Rischio sanitario - ambientale" nel caso specifico. Laddove, a seguito di tale analisi del rischio, sorga la necessità di un intervento, ciò comporterà l'adozione di valori obiettivo per la bonifica o messa in sicurezza che possono essere diversi caso per caso di quelli riportati in Tabella 2 all'Allegato 5 parte IV del citato decreto, che ne definisce i livelli di accettabilità nei suoli e nelle acque sotterranee.

Il primo passo per una corretta procedura operativa è l'adozione di un Piano di caratterizzazione che sia volto ad accertare l'eventuale superamento delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione). Nel caso di specie il piano di caratterizzazione a cui i progettisti hanno fatto riferimento è quello eseguito nel 2004 da parte della Solvay S.p.A. e al piano di indagini integrativo del 2011; da allora pare che non siano stati eseguiti ulteriori accertamenti del caso.

Sempre il D.lgs. 152/2006 cita all'art.242, comma 4:

"Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi di rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'allegato 1 alla parte IV del presente decreto. [...]"

Per una corretta analisi di Rischio sanitario (AdR) connessa alla contaminazione di un sito si può far riferimento al documento dell'APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici) "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio assoluta di rischio ai siti contaminati".

Un aspetto fondamentale dell'analisi di rischio è la delimitazione dell'area contaminata. Secondo il documento dell'APAT sopra citato, "tale procedura può essere cosi riassunta:

- 1. Suddivisione in poligoni di influenza dell'area oggetto d'indagine, secondo la strategia di campionamento adottata:
 - Campionamento ragionato (secondo i poligoni di Thiessen);
 - Campionamento sistematico (celle a maglia regolare)
- 2. Determinazione della continuità spaziale delle sorgenti;
- 3. Analisi del vicinato dei poligoni/celle con C < CSC."

Da quello che appare nel progetto definitivo l'estensione sulla verticale del terreno è stata individuata con il primo campione non contaminato, mentre per quanto riguarda l'estensione dell'area in senso planimetrico non risulta chiaro come sia stata individuata.

Se a seguito l'analisi di rischio i valori di contaminazione risultano superiori alle CSR (concentrazioni soglia di rischio) si procede con un Progetto di Bonifica.

Analizzando la documentazione progettuale non appare chiaro se questa procedura, richiesta dal D.lgs. 152/06 e propedeutica a un progetto di bonifica, sia stata eseguita o meno.

1

. . . .

Altro aspetto che la Commissione intende sottolineare è il mancato studio sulla disponibilità delle discariche site in prossimità del sito contaminato, a cui dovranno essere inviati i rifiuti non pericolosi, rifiuti pericolosi ed inerti. Questo aspetto non è di rilevanza secondaria in quanto ha ripercussioni sensibili sull'ammontare dell'importo dei lavori.

In ultima analisi, si intende sottolineare che per le "baie di stoccaggio", le aree su cui andranno ad essere stoccati i rifiuti dopo la rimozione dal sito contaminato, non sono state previste impermeabilizzazioni del suolo, compromettendo ulteriormente la contaminazione del sottosuolo.

Da tutto ciò emerge uno scarso grado di approfondimento delle condizioni iniziali che, a parere della Commissione, risulta in forte contrasto con la possibilità di redigere un progetto definitivo che sia corretto, approfondito e rispondente ai requisiti minimi della normativa tecnica vigente, soprattutto per quanto riguarda la stima delle volumetrie dei rifiuti e dei terreni che saranno interessati dall'attività di rimozione, caratterizzazione e trasporto a discarica. Tutti questi aspetti, indicati dal R.T.I. aggiudicatario dell'appalto, sono stati desunti dal progetto preliminare, non approfonditi nel progetto definitivo offerto in sede di gara e sono aspetti che hanno ripercussioni dirette sul Quadro Economico, poiché non essendovi un vero e proprio piano di caratterizzazione, non può esserci alcuna sicurezza in merito alla stima a misura.

A tal proposito si rileva che la computazione dei lavori, per circa il 90%, è stata eseguita "a misura", come si può evincere dal Quadro Economico del progetto preliminare presente nella Relazione Istruttoria

Questo comporta che, senza ulteriori accertamenti in fase definitiva, si potrebbe avere una variazione significativa del prezzo dei lavori in fase esecutiva.

Ciò appare, inoltre, in contrasto con quanto previsto dallo stesso **articolo 53 del D.lgs. 163/2006** (Decreto legislativo in vigore nel 2015, vigente alla data in cui è stato pubblicato il bando di gara

Si rimanda per le valutazioni di competenza agli art.118 e 169 del D.P.R. n.207/2010, correlati con l'articolo sopracitato.

Ad avviso della Commissione relatrice, quanto sopra descritto costituisce un elemento ostativo all'attuale esame documentale.

Nel restituire, pertanto, il progetto definitivo indirizzato a questo Consiglio Superiore, riservando l'emissione del parere richiesto, a valle degli ulteriori indagini e rilievi necessari a rendere il progetto meno approssimato e quindi più coerente col livello di progettazione richiesto, corre l'obbligo di segnalare l'alto valore dell'interesse ambientale tutelato e l'urgenza di raggiungere l'obiettivo della bonifica del sito.

Ay

